

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 813

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABRIS, MONTINI, COVELLO, TANI,
COVIELLO, DI STEFANO, LAURIA e GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1992

Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Allo scopo di evidenziare l'esigenza di una immediata istituzione di un Ente nazionale per la sicurezza del volo, sarà d'uopo un aggiornamento *de jure e de facto* della situazione della sicurezza del volo in Italia, così com'è al termine dell'anno 1992.

In data 8 marzo 1989, il pretore della I sezione civile di Roma, accogliendo il ricorso presentato dai legali della ditta Aeritalia (ora Alenia) e della ditta francese *Aérospatiale* circa l'assoluta mancanza dei presupposti di legge per la costituzione ed il funzionamento della commissione d'inchiesta tecnico-formale nominata dal Ministro dei trasporti a seguito del sinistro accaduto il 15 ottobre 1987 al velivolo ATR 42 dell'ATI a Conca di Crezzo, ha applicato la sospensiva (*ex* articolo 700 del codice di procedura civile) nei confronti della diffusione dei risultati prodotti dalla predetta commissione in quanto dichiarava la stessa «non conforme al modello paradigmatico di cui all'articolo 827 del codice della navigazione aerea» del 1942!

Con tale provvedimento il pretore, di fatto, impediva anche la diffusione delle «raccomandazioni» espresse dalla commissione stessa in osservanza di quanto stabilito dall'annesso 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, Convenzione istitutiva dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) quale agenzia aeronautica delle Nazioni Unite (articoli 57 e 63 dello statuto dell'ONU). In proposito si noti che l'Italia, approvando la Convenzione di Chicago con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, ha quanto meno accolto anche il principio di adottare gli allegati tecnici collegati alla Convenzione medesima. Tale recepimento risulterebbe vieppiù

ribadito dalla legge 13 maggio 1983, n. 213, e soprattutto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, concernente il recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

Comunque sia, la precitata sentenza dell'8 marzo 1989 del pretore civile di Roma, passata in giudicato, ha ribadito senz'altro che la carenza dei presupposti di legge per la costituzione delle commissioni d'inchiesta sui disastri aerei *ex* articolo 827 del codice della navigazione aerea, dovuta alla mancanza di un regolamento di attuazione dello stesso codice, rappresenta purtroppo una grave deficienza, che penalizza qualsiasi progresso in tema di sicurezza del volo ed in particolare dell'investigazione e, pertanto, della possibilità di prevenzione degli incidenti aerei.

In Italia, da molti anni è invalso l'uso di costituire le commissioni tecnico-amministrative d'inchiesta nominando un direttore di aeroporto con funzioni di presidente ed un certo numero di membri, esperti dei vari settori aeronautici, indicati dagli enti e/o Ministeri dai quali rispettivamente dipendono (Direzione generale dell'aviazione civile, Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, Registro aeronautico italiano, Aeronautica militare italiana), con l'aggiunta, a titolo puramente liberale, di rappresentanti sindacali della categoria dei piloti e talvolta persino degli assistenti di bordo. L'esperienza ormai trentennale (successiva alla separazione di Civilavia dall'Aeronautica militare) insegna che le commissioni così costituite hanno quasi sempre svolto il loro lavoro in tempi eccessivamente lunghi, sia per la scarsa disponibilità individuale di tempo, in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto l'inchiesta è un lavoro aggiuntivo alla spesso già gravosa attività professionale, sia per le difficoltà di reperire in Italia istituzioni, ditte, mezzi ed esperti particolari, necessari per eseguire analisi approfondite o specialistiche.

Ciò premesso e considerato che le risultanze delle inchieste possono essere determinanti al fine di scongiurare il ripetersi di incidenti analoghi a quelli investigati, si ritiene improcrastinabile l'istituzione di un apposito organismo che si occupi precipuamente delle inchieste sui sinistri aeronautici e della prevenzio-

ne degli stessi nel contesto generale della sicurezza del volo.

Tornando all'attuale quadro normativo ed organizzativo dell'aviazione civile italiana, l'istituzione dell'auspicato Ente nazionale per la sicurezza del volo non è affatto in contrasto con i principi generali contenuti nel già citato annesso 13 alla Convenzione istitutiva dell'ICAO, intitolato «Inchieste sui sinistri aeronautici», e può quindi assumere il carattere di primo passaggio obbligato di completamento ed ammodernamento della branca aeronautica del Ministero dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'Ente
per la sicurezza del volo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'Ente per la sicurezza del volo con finalità di studio, ricerca, consulenza, conduzione di inchieste in materia di sicurezza del volo.

2. L'Ente ha personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'Ente ha sede in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Sono trasferite all'Ente le attribuzioni in materia di incidenti aeronautici di competenza del Ministero dei trasporti, Direzione generale dell'aviazione civile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 826 del codice della navigazione in tema di inchiesta sommaria da parte del direttore di aeroporto, i cui atti devono essere trasmessi, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Direzione generale dell'aviazione civile, anche all'Ente per la sicurezza del volo.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla copertura delle spese necessarie al funzionamento dell'Ente con apposita norma inserita nella legge finanziaria. Per gli anni ulteriori l'Ente provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento determinato nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, nonché le procedure contabili, saranno determinati da un regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I bilanci deliberati dal consiglio direttivo sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche sull'efficacia economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Ente nell'esercizio esaminato.

Art. 3.

(Compiti)

1. L'Ente provvede a:

a) condurre gli accertamenti sulle cause relative agli incidenti aerei secondo quanto previsto dal titolo VIII del libro primo della parte seconda del codice della navigazione, in particolare allo scopo di definire le azioni e i provvedimenti da adottarsi affinché un determinato evento non abbia a ripetersi;

b) condurre le indagini sui mancati incidenti sia di natura tecnica che operativa;

c) condurre analisi, verifiche e accertamenti su eventi di qualsiasi natura pregiudizievoli per la sicurezza del volo;

d) condurre analisi qualitative e statistiche sugli incidenti attraverso le informazioni pervenute e la elaborazione dei dati raccolti anche, ove occorra, con la collaborazione di particolari esperti nelle varie materie e discipline aeronautiche;

e) inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la relazione completa relativa a un determinato incidente con le proprie raccomandazioni intese ad evitare il ripetersi di incidenti analoghi. In casi di particolare urgenza, ancora prima delle conclusioni dell'inchiesta tecnica formale e sulla base delle prime evidenze emerse nell'indagine, il consiglio direttivo può formulare raccomandazioni all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, al Registro aeronautico italiano (RAI) e al Ministro dei trasporti perchè adottino provvedimenti urgenti per la sicurezza del traffico aereo;

f) fornire, anche attraverso un proprio notiziario, agli enti, società e privati, che comunque svolgano attività di volo, informazioni ed elementi che possano prevenire incidenti aerei;

g) promuovere o condurre ricerche su qualsiasi problema o tematica emersa attraverso le indagini sugli incidenti aerei al fine di evitare il ripetersi dei medesimi;

h) pubblicare e diffondere, salvo che ne sia opposto il segreto di Stato, le relazioni finali sulle inchieste tecniche formali nonchè la statistica annuale degli incidenti;

i) formulare al Governo proposte per la predisposizione e l'attuazione di piani per la sicurezza del volo;

l) partecipare ai convegni nazionali e internazionali sulla sicurezza del volo;

m) fornire alla magistratura la cooperazione delle proprie commissioni di inchiesta tecnica formale e trasmetterle le informazioni sulle inchieste in corso nonchè la relazione finale;

n) mantenere i rapporti con amministrazioni e organizzazioni estere, nazionali ed internazionali, al fine di una proficua collaborazione nei settori delle indagini per incidenti aeronautici e della relativa prevenzione;

o) compilare ogni anno, d'intesa con la Direzione generale dell'aviazione civile, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ed il Registro aeronautico italiano, una relazione, da inviare alle Commissioni parlamentari che

hanno competenza sul trasporto aereo ed al Presidente del Consiglio dei ministri, sullo stato delle infrastrutture aeroportuali, sullo stato degli aeromobili, sulla qualità dei servizi di controllo del traffico aereo, sulle aziende in genere che operano nel settore del trasporto in relazione all'attività svolta.

Art. 4.

(Organi)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il presidente;
- c) il direttore generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti previsti per il presidente, per i componenti del consiglio direttivo, per il direttore generale e per i revisori dei conti sono determinati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il presidente, i componenti del consiglio direttivo, il direttore generale e i revisori dei conti appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato vengono collocati fuori del ruolo organico di appartenenza per tutta la durata del mandato e percepiscono, in aggiunta alla normale retribuzione, anche l'eventuale differenza tra le indennità di cui al comma 2 e il trattamento per stipendio, assegni personali e indennità integrativa speciale nelle misure in godimento.

4. Sono causa di incompatibilità con le cariche di presidente, di componente del consiglio direttivo o di direttore generale:

a) avere all'atto della nomina vertenze in corso con società che gestiscono servizi di trasporto aereo in Italia o all'estero ovvero con altre società, enti e amministrazioni pubbliche che operano comunque nel settore del trasporto aereo;

b) rappresentare in giudizio all'atto della nomina gli interessi di società, enti o amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a);

c) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco, o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di società, enti, amministrazioni pubbliche che operano nel settore del trasporto aereo ovvero che sono comunque in contrasto, concorrenti o collegate con dette società, enti e amministrazioni.

Art. 5.

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto di sette membri, che vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo, tra personalità eminenti in campo aeronautico e giuridico, altamente qualificate nelle aree tecniche e operative del volo civile e commerciale, di estrazione sia civile che militare, senza limiti di età, con particolare riferimento alla sicurezza del volo. I membri del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

2. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza almeno di quattro membri.

3. Il consiglio direttivo delibera:

- a) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- b) i regolamenti dell'Ente e le successive modificazioni;
- c) l'istituzione e la trasformazione degli uffici;
- d) gli accordi e le intese con istituti esteri;
- e) i programmi e le iniziative in materia di ricerca, di cooperazione internazionale ed interna e di rapporti con la magistratura;
- f) le linee generali nell'ambito delle quali il direttore generale e il personale addetto a compiti di investigazione dovranno condurre le inchieste sui sinistri aeronautici e sui mancati incidenti;
- g) la relazione annuale, le relazioni finali su incidenti e mancati incidenti di cui all'articolo 3, nonché le eventuali conse-

guenti proposte di raccomandazione da formulare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, al Registro aeronautico italiano e al Ministro dei trasporti;

h) le linee generali nell'ambito delle quali dovranno essere svolte le attività di raccolta di dati statistici, di predisposizione di un apposito notiziario, di compilazione di altri studi o documenti di diffusione esterna;

i) le nomine dei dirigenti e le promozioni del personale dell'Ente.

Art. 6.

(Presidente)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, nell'ambito del consiglio direttivo, il presidente e un vice presidente.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio direttivo, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sottoscrive gli atti e i documenti dell'Ente.

3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente o da un membro del consiglio direttivo da lui designato.

Art. 7.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta di quest'ultimo.

2. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, effettua le verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina i bilanci di previsione e il conto consuntivo, redige apposite relazioni.

3. I membri del collegio partecipano altresì alle sedute del consiglio direttivo

nelle quali si approvano i bilanci di previsione e il rendiconto dell'Ente.

Art. 8.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di quest'ultimo e sentito il consiglio direttivo. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende all'attività dei servizi e degli uffici; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio direttivo.

3. Il direttore generale, sulla base delle linee generali deliberate dal consiglio direttivo, coordina l'attività investigativa del personale addetto in ordine alle inchieste sui sinistri aeronautici e sui mancati incidenti e predispose il rapporto finale e le eventuali proposte di raccomandazione, che dovranno essere deliberati dal consiglio direttivo.

4. Il direttore generale adotta in caso di urgenza i provvedimenti indifferibili e necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta utile.

Art. 9.

(Organizzazione)

1. L'Ente per la sicurezza del volo è organizzato in conformità ai seguenti criteri:

a) alle dipendenze del direttore generale dovrà essere istituita una direzione operativa, che comprenderà appositi servizi adibiti rispettivamente all'attività investigativa, alla ricerca, prevenzione e regolamen-

tazione, nonché alla elaborazione dati e decodificazione delle registrazioni di volo e delle voci della cabina di pilotaggio;

b) dovranno altresì essere previste apposite strutture per l'amministrazione e la formazione del personale, per la materia contabile, per l'approfondimento delle materie giuridiche connesse all'attività dell'Ente.

2. L'articolazione dell'Ente in servizi e uffici e le attribuzioni di questi ultimi sono determinate con apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti.

Art. 10.

(Personale)

1. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ente per la sicurezza del volo.

2. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono stabiliti da un apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Commissione nazionale per le società e la borsa, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto, in quanto applicabili.

4. L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionale dell'Ente. I concorsi sono indetti dallo stesso Ente e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

5. L'Ente può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

Art. 11.

(Accordi con istituti esteri)

1. L'Ente per la sicurezza del volo ha facoltà di promuovere, quando ne ravvisi l'opportunità, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, accordi o intese reciproche con istituti od enti similari esteri aventi fini analoghi a quelli da esso perseguiti, al fine di acquisire sempre maggiore conoscenza su incidenti o particolari inconvenienti verificatisi, nonché sui provvedimenti adottati nei rispettivi Paesi, e diffondere quindi tale conoscenza, attraverso un apposito notiziario, fra l'utenza interna che adotta determinati tipi di aeromobile.

Art. 12.

(Cooperazione internazionale)

1. L'Ente per la sicurezza del volo può promuovere studi e conferenze di esperti nell'interesse della cooperazione internazionale nel campo tecnico-scientifico dell'aviazione civile e partecipa quale membro italiano alle organizzazioni internazionali nei settori che trattano materie relative agli incidenti aerei ed alla sicurezza del volo.

Art. 13.

(Cooperazione interna)

1. L'Ente per la sicurezza del volo ha facoltà di stabilire rapporti di collaborazione con enti di ricerca, laboratori, università ed esperti, al fine di studiare soluzioni per raggiungere più elevati *standards* di sicurezza, con riferimento a problemi particolari emersi nel corso delle investigazioni su incidenti aerei.

2. Al fine di poter disporre di sempre maggiori elementi sullo stato della sicurezza in generale in Italia, la società concessionaria dei servizi di trasporto aereo di linea, le compagnie aeree straniere che operano nel nostro Paese, il Ministero dei trasporti, la Direzione generale dell'aviazione civile, le società di gestione degli scali nazionali, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, il Registro aeronautico italiano sono tenuti a trasmettere, entro sessanta giorni dal fatto, i rapporti di incidente e di mancato incidente, nonché gli inconvenienti che per la loro gravità possono coinvolgere direttamente o indirettamente la sicurezza del volo.

3. Gli enti e le aziende operanti nel settore dell'aviazione civile in Italia mettono a disposizione dell'Ente, previa comunicazione scritta del presidente o di un suo delegato, ogni documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dei compiti istituzionali dello stesso.

Art. 14.

(Cooperazione con la magistratura)

1. Nel caso di incidente aereo, l'Ente per la sicurezza del volo comunica immediatamente al magistrato inquirente l'istituzione di una propria commissione d'inchiesta tecnica formale, alla quale devono essere concesse l'autorizzazione all'accesso sul luogo dell'incidente e la disponibilità del relitto per l'avvio delle proprie indagini.

2. L'Ente è tenuto a trasmettere all'autorità giudiziaria tutte le risultanze dell'inchiesta tecnica formale.

Art. 15.

(Prerogative degli organi e dei funzionari dell'Ente)

1. Il presidente, i membri del consiglio direttivo, il direttore generale e gli altri funzionari dell'Ente da quest'ultimo delegati, con delega comunicata ai soggetti interessati, hanno libero accesso su tutti gli aeromobili

civili e negli aeroporti, officine e cantieri ove si svolgano attività connesse con l'aviazione civile al fine di poter acquisire sempre maggiori elementi su tematiche e problemi emersi nel corso delle inchieste relative ad un incidente aereo.

2. Al suddetto personale ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali spetta altresì, previa comunicazione scritta da parte del presidente dell'Ente o di altro componente del consiglio direttivo, all'uopo delegato, un posto a bordo di qualsiasi aeromobile civile.

Art. 16.

(Scioglimento dell'Ente)

1. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dei trasporti, ove intenda proporre lo scioglimento dell'Ente ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni dell'Ente. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri dell'Ente disciolto. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri dell'Ente. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento dell'Ente. Il decreto di scioglimento dell'Ente e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del codice della navigazione, parte seconda, libro primo, titolo VIII.

2. Le norme della presente legge si applicano agli aeromobili di cui all'articolo 748

del codice della navigazione solo quando siano coinvolti in sinistri o mancati sinistri con aeromobili civili; in tal caso il consiglio direttivo viene coadiuvato da un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

Art. 18.

(Modifica della rubrica del titolo VIII del libro primo della parte seconda del codice della navigazione)

1. La rubrica del titolo VIII del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «Delle inchieste sui sinistri e sui mancati incidenti aeronautici».

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 826 del codice della navigazione)

1. L'articolo 826 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 826. - *(Inchiesta sommaria)*. - Il direttore di aeroporto o l'autorità preposta ai servizi di assistenza al volo, quando abbia notizia di un sinistro o di un mancato incidente, accaduto nella propria circoscrizione, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed all'Ente per la sicurezza del volo.

Eseguita l'inchiesta, il direttore di aeroporto o l'autorità preposta ai servizi di assistenza al volo trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, alla Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e all'Ente per la sicurezza del volo».

Art. 20.

(Modifica dell'articolo 827 del codice della navigazione)

1. L'articolo 827 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 827. - *(Inchiesta tecnica formale)*. - L'Ente per la sicurezza del volo, presa

visione della comunicazione pervenuta dal direttore di aeroporto o da qualsiasi altra autorità circa un sinistro aeronautico o un mancato incidente e, eventualmente, delle relazioni pervenute sulle operazioni compiute o sulle conclusioni raggiunte nel corso dell'inchiesta sommaria, decide se vi sia luogo a procedere ad inchiesta tecnica formale.

In caso affermativo, l'iniziativa dell'Ente per la sicurezza del volo sospende, in qualsiasi fase, l'inchiesta sommaria del direttore di aeroporto o dell'autorità preposta ai servizi di assistenza al volo e dà luogo ad una inchiesta tecnica formale, procedendo all'accertamento delle cause dell'incidente».

Art. 21.

*(Modifica dell'articolo 829
del codice della navigazione)*

1. L'articolo 829 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 829. - *(Relazione di inchiesta tecnica formale)*. - L'Ente per la sicurezza del volo al termine dell'inchiesta tecnica formale redige la relazione finale, comprensiva delle raccomandazioni, e la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 22.

*(Modifica dell'articolo 830, secondo comma,
del codice della navigazione)*

1. Il secondo comma dell'articolo 830 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorità marittima provvede, d'accordo, ove possibile, con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonché agli accertamenti opportuni, ed invia alla più vicina direzione di aeroporto ed all'Ente per la sicurezza del volo copia della relazione sull'incidente e sui soccorsi prestati».

Art. 23.

*(Modifica dell'articolo 831
del codice della navigazione)*

1. L'articolo 831 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 831. - (*Scomparsa di aeromobili*). - Se non si hanno notizie di un aeromobile e sussistono ragionevoli motivi per ritenerlo perduto, l'Ente per la sicurezza del volo inizia l'inchiesta tecnica formale».

Art. 24.

*(Modifica dell'articolo 832, primo comma,
del codice della navigazione)*

1. Il primo comma dell'articolo 832 del codice della navigazione è sostituito dai seguenti:

«Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile straniero nel territorio dello Stato italiano, il direttore di aeroporto, l'autorità preposta ai servizi di assistenza al volo e l'Ente per la sicurezza del volo ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Ente per la sicurezza del volo procede alla inchiesta tecnica formale in conformità a quanto previsto dall'annesso 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per le parti sottoscritte e approvate dallo Stato italiano».

Art. 25.

*(Modifica dell'articolo 833
del codice della navigazione)*

1. L'articolo 833 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 833. - (*Sinistro ad aeromobile italiano all'estero*). - Nel caso di sinistro occorso ad aeromobile italiano all'estero,

l'autorità consolare italiana ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale trasmette gli atti all'Ente per la sicurezza del volo perché si attivi l'applicazione dell'accordo in materia di sinistri aeronautici».